



Comune di Arcisate

***REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E
PATROCINI***

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Materie escluse dall'ambito di applicazione
- Art. 5 – Soggetti beneficiari
- Art. 6 – Criteri per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini
- Art. 7 – Richiesta e concessione di contributi
- Art. 8 - Richiesta e concessione di vantaggi economici
- Art. 9 – Richiesta e concessione del patrocinio
- Art.10 – Obblighi dei soggetti beneficiari
- Art.11 – Promozione e divulgazione delle forme di sostegno
- Art.12 – Rendicontazione
- Art.13 – Controlli
- Art.14 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione
- Art.15 – Albo dei Beneficiari
- Art.16 – Norme Finali.

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 241/1990, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

ART. 2 – FINALITA'

1. Il Comune di Arcisate, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 267/2000.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione contributi, vantaggi economici e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della legge 241/1990.

ART. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) **patrocinio**: l'adesione simbolica del Comune di Arcisate a un'iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per il paese e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento;
 - b) **vantaggio economico**: l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di co-organizzazione, diversi dall'erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;
 - c) **contributo**: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.

ART. 4 – MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le

quali si applicano le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:

- a) contributi concessi in favore all'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio;
- b) forme contributive che conseguono la stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Comune e i soggetti convenzionati;
- c) contributi e vantaggi economici concessi ad associazioni e soggetti senza scopo di lucro, a sostegno dell'attività ordinaria e continuativa, la cui disciplina è rinviata al regolamento vigente "*Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici ad Enti e Associazioni pubbliche e private*", che resta valido solo per la tipologia di detti contributi.
- d) contributi, utilità economiche, agevolazioni, fruizione gratuita o agevolata di servizi, beni mobili o immobili in quanto disciplinati da disposizioni legislative o di regolamento;
- e) forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area dell'assistenza sociale.

ART. 5 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio:
 - a) Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
 - b) Le libere forme associative, nonché le associazioni, le organizzazioni, gli enti e i gruppi riconosciuti, senza scopo di lucro;
 - c) Altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l'attività prevista dallo Statuto.
2. Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive, il patrocinio può essere concesso a enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, a società e associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sociale e Onlus. Può essere inoltre concesso a favore di altri enti pubblici o privati in caso di manifestazioni di interesse nazionale o di elevato livello culturale e/o spettacolare.
3. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazioni di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolge, all'interno degli stessi, funzioni di dirigente o di posizione organizzativa o le ha svolte negli ultimi tre anni;
4. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini.
5. Non è consentita altresì l'erogazione di contributi, sotto alcuna forma, che costituiscano sostegno economico nei riguardi di categorie economiche a favore dell'attività lavorativa svolta dalle categorie medesime.

ART. 6 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI

1. I contributi, i vantaggi economici e il patrocinio possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati “iniziative”, in relazione ai seguenti criteri:
 - a) non in contrasto con le finalità, i programmi e i progetti dell’Amministrazione Comunale;
 - b) significatività del contributo espresso dall’iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell’immagine del Comune di Arcisate e del suo territorio;
 - c) assenza di lucro;
 - d) identificazione dei soggetti beneficiari e del numero di potenziali fruitori.
2. In deroga al comma 1. lettera c), l’Amministrazione comunale può concedere il patrocinio e i vantaggi economici di cui al presente Regolamento per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l’indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell’impegno a presentare certificazione dell’avvenuto versamento. Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per la comunità e l’Amministrazione locale, derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare i rispetti dei criteri di cui al comma 1.
3. I contributi possono essere concessi esclusivamente per attività senza scopo di lucro.

ART. 7 – RICHIESTA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI.

1. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate nel bilancio annuale di previsione.
2. Le modalità di gestione dell’istruttoria per la concessione del contributo sono determinate dalla disciplina procedimentale approvata dalla Giunta Comunale.
3. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
4. Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta Comunale su istruttoria redatta dal Dirigente competente. L’istruttoria deve evidenziare, in modo chiaro e argomentato:
 - a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente Regolamento;
 - b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell’iniziativa rispetto alle finalità dell’Amministrazione comunale, nonché all’esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.

5. Il contributo non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal preventivo e non può comunque essere superiore al 50% dell'ammontare delle spese suddette. Tale percentuale può essere derogata fino al 100% della somma per cifre non superiori ai 500 euro.
6. Nel caso di concessione di contributo e di vantaggi economici per la medesima iniziativa, i limiti di cui al precedente comma sono determinati con riguardo al valore dei benefici complessivamente riconosciuti.

ART. 8 – RICHIESTA E CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

1. Le domande di vantaggio economico devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Arcisate secondo le modalità ivi indicate, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
2. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
3. Nel caso di richiesta congiunta di vantaggio economico e contributo, si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento al precedente art. 7, fatto salvo quanto specificato al successivo comma 4.
4. Il vantaggio economico è concesso con provvedimento di Giunta, previa istruzione del Dirigente che deve evidenziare:
 - a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
 - b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché all'esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia di normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile;
 - c) il valore del vantaggio economico concesso. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.
5. Nel caso di concessione di vantaggi economici e di contributo per la medesima iniziativa, si applica il limite come fissato al precedente art. 7, comma 6.

ART. 9 – RICHIESTA E CONCESSIONE DI PATROCINIO

1. Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Arcisate, secondo le modalità ivi indicate, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
2. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre lo specifico termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a

situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.

3. Le modalità di gestione dell'istruttoria per la concessione del patrocinio sono determinate dalla specifica disciplina procedimentale approvata dalla Giunta comunale.
4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione di documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
5. Il patrocinio è concesso con provvedimento della Giunta Comunale, su istruttoria del dirigente competente per la materia o, nei casi dubbi, individuato dal Sindaco.
6. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
7. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate dagli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

ART. 10 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.
2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il Richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.
3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:
 - a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
 - b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente a ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;
 - c) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stesso stato in cui è stato messo a disposizione;
 - d) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo possibilmente di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;

- e) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per le persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.
- 4. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato tra soggetti beneficiari e soggetti terzi.
- 5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni dell'Amministrazione comunale, ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.
- 6. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 11 – PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

- 1. I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura “*con il patrocinio del Comune di Arcisate*” o “*con il contributo del Comune di Arcisate*”.
- 2. Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmessa al Comune di Arcisate per la preventiva visione e approvazione.
- 3. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune di Arcisate limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dalla Amministrazione.

ART. 12 – RENDICONTAZIONE

- 1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione dell'iniziativa utilizzando esclusivamente i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Arcisate, corredata dalla documentazione giustificativa ivi indicata e in particolare:
 - a) in caso di patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro, entro 120 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza.
Qualora la documentazione non pervenga nel termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per il successivo anno, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente Regolamento. Il Dirigente competente per materia cura la

comunicazione tempestiva di tale circostanza al Sindaco / Assessore, nonché ai Dirigenti dell'Ente.

b) In caso di vantaggio economico, entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività:

ba) rendiconto economico finanziario delle iniziative con indicazione delle voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi;

bb) nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari.

Qualora detta documentazione non pervenga nel termine stabilito, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi 3 anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente Regolamento. Il Dirigente competente per materia cura la comunicazione tempestiva di tale circostanza al Sindaco / Assessore, nonché ai Dirigenti dell'Ente.

c) In caso di contributo, entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività:

ca) relazione illustrativa dell'attività svolta;

cb) rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo.

La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo e l'esclusione dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento per i successivi 3 anni. E' fatto obbligo al Dirigente competente di comunicare detta circostanza al Sindaco / Assessore, nonché ai dirigenti dell'Ente.

2. Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il contributo è liquidato nel limite previsto dalla delibera di concessione e avuto riguardo ai limiti fissati dal precedente art. 7, commi 5 e 6. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, il contributo è liquidato in proporzione.
3. Qualora il Comune di Arcisate risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.

ART. 13 – CONTROLLI

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del D.P.R. 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.
2. Qualora il patrocinio e lo stemma del Comune di Arcisate, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

ART. 14 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE

1. Sono a carico del Dirigente competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

ART. 15 – ALBO DEI BENEFICIARI

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle forme di sostegno concesse dal Comune, l'Amministrazione provvede alla pubblicazione annuale dell'Albo dei Beneficiari ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. I benefici economici sono inseriti nell'Albo con l'indicazione del valore economico individuato secondo le norme del presente Regolamento.
3. L'Albo dei Beneficiari e i relativi valori economici sono resi pubblici con l'inserimento sul sito istituzionale Comunale per la libera visione e presa d'atto.

ART. 16 – NORME FINALI

1. Il "*Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici ad Enti e Associazioni pubbliche e private*", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/03/2003, e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48/2013, rimane in vigore per la disciplina dei contributi ordinari.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni norma non compatibile con la presente disciplina

